

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
PROVINCIA DI VICENZA

Inviata a :

Deliberazione n. 30 del 29/11/2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ORIGINALE

- **Seduta pubblica - Convocazione in via straordinaria - 1^ convocazione**

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di San Pietro Mussolino e il Comune di Arzignano per l'utilizzo del "Rifugio del Cane" di Arzignano.

L'anno duemilaundici addì ventinove del mese di novembre alle ore 20,30 nella sala delle adunanze, con nota di convocazione prot. n. 5554 del 25/11/2011, in via straordinaria, in seduta pubblica, tempestivamente notificata, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano

	P	Ag	Ai		P	Ag	Ai
PIAZZA Mirella	X			XOMPERO Maria Teresa	X		
BOCCHESI Ivo	X			BALDO Nicola	X		
RANCAN Claudio	X			RANCAN Renato	X		
NEGRO Marcigaglia Paolo	X			SANDRON Tiziano	X		
FERRARI Stefano	X			ZANCONATO Mario	X		
ANTONIAZZI Mauro	X			CASTAGNA Alessia	X		
MONCHELATO Raffaello	X						

Partecipa alla seduta il Dott. Scarpari Emilio Segretario Comunale.

La Sig.ra Piazza Mirella nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si trasmette per l'esecuzione all'ufficio:

SEGRETERIA

COMMERCIO

ELETTORALE

RAGIONERIA

PERSONALE

ANAGRAFE

UFFICIO TECNICO

TRIBUTI

S.P.MUSSOLINO, Li 05 DIC 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Scarpari Emilio



" SPAZIO ANNULLATO "

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di San Pietro Mussolino e il Comune di Arzignano per l'utilizzo del "Rifugio del Cane" di Arzignano.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267

Visto si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Lì 25/11/2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Cobbe geom. Stefano

Proposta di delibera del Sindaco, Piazza Mirella.

PREMESSO che:

- il Comune di Arzignano è proprietario del fabbricato "ex Conceria Vergolani" sito in Via Busa, acquistato con atto notarile in data 07/11/1988 Notaio dott. Mario Pagani, di Arzignano, n. 97901 Rep., registrato ad Arzignano il 05/12/1988 al n. 850;
- che la legge 14 agosto 1991, n. 281, all'art. 4 – comma 1° - stabilisce che: "I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione";
- che al fine di prevenire e risolvere il problema del randagismo secondo quanto previsto dalla citata legge n. 281/91, nonché dalla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, il Comune di Arzignano intende avvalersi del "Rifugio del Cane di Arzignano";
- l'art. 30 del D.lgs n. 267/2000 prevede che "ai fini di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie";
- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che: "Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

PERSO ATTO:

- che i Comuni dell'ULSS n. 5 hanno manifestato l'intenzione di convenzionarsi per gestire le modalità di utilizzo del Rifugio del Cane, in particolare per quanto concerne l'accoglienza dei cani randagi e le rispettive spese di gestione e mantenimento, designando il Comune di Arzignano quale Ente capofila;
- che il Comune di Arzignano in qualità di Ente capofila, gestirà l'affidamento del servizio di gestione del Rifugio del Cane;

VISTA la bozza di Convenzione tra il Comune di Arzignano ed i Comuni dell'ULSS n. 5, pervenuta al protocollo di questo Comune il 24/10/2011 n. 5023;

CONSIDERATO che le principali attività del servizio oggetto della convenzione sono:

- accalappiamento cani randagi;
- custodia, mantenimento e cura dei cani presso idonea struttura conforme ai requisiti strutturali e funzionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- raccolta e smaltimento delle spoglie dei cani deceduti all'interno della struttura;

VISTO che la convenzione stabilisce in 101 il numero massimo di cani accoglibili, tenendo conto delle esigenze degli enti associati e per evitare che un incontrollato incremento dei ricoveri determini sui Comuni aderenti un eccessivo onere finanziario;

VISTA la tabella n. 1 allegata alla bozza di Convenzione che suddivide i suddetti posti tra i Comuni convenzionati;

RILEVATO che al Comune di San Pietro Mussolino sono riservati n. 2 posti;

CONSIDERATO che ciascun Comune si impegna a corrispondere al soggetto aggiudicatario dell'appalto di gestione i seguenti contributi:

- spese fisse: da versare in rate mensili pari a € 0,33/abitante/anno;
- spese variabili: da versare in rate mensili pari a € 1,60/cane/giorno relativamente ai cani effettivamente ospitati per conto di ciascun comune, in base ai rapporti di custodia trasmessi dal soggetto appaltatore aggiudicatario;

RITENUTO di approvare la Convenzione, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, che disciplina l'utilizzo in forma associata, con i conseguenti oneri, del Rifugio del Cane sito ad Arzignano in via Busa, di proprietà del Comune di Arzignano, per il quadriennio 2012/2015;

VISTI:

- la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- lo Statuto Comunale;

VISTO il sopra riportato parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

SI PROPONE

per quanto in premessa esposto:

1. di approvare lo schema di Convenzione, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, tra il Comune di San Pietro Mussolino ed il Comune di Arzignano per l'utilizzo in forma associata del Rifugio del Cane sito ad Arzignano in via Busa, di proprietà del Comune di Arzignano, per il quadriennio 2012/2015;
2. di prendere atto che gli oneri a carico del Comune di San Pietro Mussolino sono i seguenti:

- a. spese fisse: da versare in rate mensili pari a € 0,33/abitante/anno;
 - b. spese variabili: da versare in rate mensili pari a € 1,60/cane/giorno relativamente ai cani effettivamente ospitati per conto di ciascun comune, in base ai rapporti di custodia trasmessi dal soggetto appaltatore aggiudicatario;
3. di autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica alla sottoscrizione della predetta convenzione;
 4. di rinviare ad apposita determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica l'assunzione dei relativi impegni di spesa.
 5. di richiedere al soggetto gestore del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi, l'elenco dei cani ospitati per conto del Comune di San Pietro Mussolino con indicati la razza, l'età ed il numero di microchip.

Si propone di procedere alla dichiarazione dell'immediata eseguibilità della presente proposta di delibera, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000, al fine di garantire la custodia ed il mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale.

Lì, 25/11/2011

FIRMA DEL PROPONENTE
IL SINDACO
Piazza Mirella



[Handwritten signature]

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARZIGNANO E IL COMUNE DI _____ PER L'UTILIZZO DEL "RIFUGIO DEL CANE" DI ARZIGNANO

L'anno _____, addì ___ del mese di _____ (_____) in Arzignano e nella Residenza Municipale.

Tra:

- il Sig. _____, nato a _____ (___) il _____, domiciliato per la carica ad Arzignano presso la Sede Municipale, il quale interviene per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Arzignano, Cod.Fisc. n. 00244950242, nella sua qualità di Dirigente del Settore _____, a quanto qui di seguito autorizzato da _____;

E

- Il Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica a _____ presso la Sede Municipale, il quale interviene per conto ed in legale rappresentanza del Comune di _____, Cod. Fisc. n. _____, nella sua qualità di _____, a quanto qui di seguito autorizzato con deliberazione del _____;

Premesso che:

- il Comune di Arzignano è proprietario del fabbricato "ex *Conceria Vergolani*" sito in Via Busa, acquistato con atto notarile in data 7.11.1988 Notaio dott. Mario Pagani di Arzignano, n° 97901 Rep., registrato ad Arzignano il 5.12.1988 al n° 850;
- la legge 14 agosto 1991, n. 281, all'art. 4 - 1° comma - stabilisce che: "*I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione*";

- al fine di prevenire e risolvere il problema del randagismo secondo quanto previsto dalla citata legge n° 281/91, nonché dalla legge regionale 28 dicembre 1993, n° 60, il comune di Arzignano intende avvalersi del "*Rifugio del Cane di Arzignano*";
- l'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 prevede che: "*al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie*";
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che: "*Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*"
- le parti, come sopra costituite, hanno manifestato l'intenzione di convenzionarsi per gestire le modalità di utilizzo del rifugio del cane, in particolare per quanto concerne l'accoglienza dei cani randagi e le relative spese di gestione e mantenimento, designando il Comune di Arzignano quale Ente capofila;
- il Comune di Arzignano in qualità di Ente capofila, gestirà l'affidamento del servizio di gestione del rifugio del cane;

Ritenuto di avvalersi ulteriormente dello strumento della convenzione onde proseguire la gestione dei servizi previsti dalle richiamate leggi in materia di randagismo, allo scopo di evitare la dispersione di mezzi materiali e non, che necessariamente deriverebbe da gestioni autonome e particolari effettuate da ogni Comune, con conseguenti gravi limitazioni nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalla leggi predette;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - La presente convenzione è stipulata al fine di dare attuazione in maniera coordinata alle previsioni contenute nella legge 14 agosto 1991, n° 281 e nella legge regionale 28 dicembre 1993, n° 60, nel rispetto degli obiettivi, prescrizioni ed indicazioni di

cui alle leggi medesime ed in particolare, per la gestione del servizio di ricovero cani abbandonati, mediante idonea struttura.

Oggetto della presente convenzione è, pertanto, l'utilizzo, con i conseguenti oneri, in forma associata del Rifugio del cane sito ad Arzignano, in via Busa, di proprietà del comune di Arzignano.

Tenuto conto delle prevedibili esigenze degli enti associati e, nel contempo, al fine di evitare che un incontrollato incremento dei ricoveri determini sui Comuni aderenti un eccessivo onere finanziario, si stabilisce in **101** il numero massimo di cani accoglibili.

Ciascun comune sottoscrittore della presente convenzione si impegna formalmente ad esercitare direttamente ogni forma di vigilanza sul proprio territorio al fine di:

- prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
- prevenire o perseguire i casi di maltrattamento degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
- rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.

Art. 3 - Gli Enti aderenti alla presente convenzione designano quale Ente capofila il Comune di Arzignano.

Art. 4 - Il Comune di Arzignano, in qualità di Ente capofila, è individuato quale soggetto incaricato dell'espletamento della gara e conseguente stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario del servizio di gestione del rifugio del cane. A tale riguardo, si avvale di tutti i poteri e le prerogative dalla legge riservati all'Ente appaltante e provvede ad ogni onere ed incombenza relativa.

Art. 5 - Le principali attività di riferimento del servizio oggetto della presente convenzione consistono in:

- a) accalappiamento cani randagi;
- b) custodia, mantenimento e cura dei cani presso idonea struttura conforme ai requisiti strutturali e funzionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- c) raccolta e smaltimento delle spoglie dei cani deceduti all'interno della struttura.

Il gestore del canile dovrà inoltre:

- organizzare un incontro con tutti i comuni convenzionati, con cadenza annuale in occasione dell'approvazione del piano finanziario per le spese di gestione, nel corso del quale dovrà illustrare la situazione economica finanziaria della gestione stessa;
- condividere con tutti i comuni convenzionati campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono ed il maltrattamento degli animali e su argomenti quali l'adozione e la sterilizzazione.

Le cure sanitarie (pronto soccorso, medicinali, operazioni chirurgiche, vaccinazioni, sterilizzazioni, tatuaggi, ecc.) sono di competenza e a completo carico del gestore del Canile intercomunale, secondo le prescrizioni che saranno date dall'U.L.S.S. n° 5. Nei casi eccezionali in cui per grave sofferenza o incurabilità o di comprovata carica di aggressività degli animali si rendesse necessario applicare l'eutanasia, questa sarà effettuata da un veterinario autorizzato. Nel caso si tratti di un ambulatorio veterinario privato, il veterinario dovrà preventivamente consultare il veterinario dell'U.L.S.S. n° 5.

Le operazioni necessarie per lo smaltimento delle carcasse degli animali morti sono a carico del gestore del Canile intercomunale e le relative spese sostenute saranno addebitate al Comune nel quale è stato rinvenuto l'animale.

Le associazioni ambientaliste ed animaliste verranno comunque informate di tali provvedimenti.

ART. 6 – Ciascun comune di si impegna a corrispondere al soggetto aggiudicatario dell'appalto di gestione i seguenti contributi secondo le modalità che saranno definite in accordo con l'appaltatore stesso:

- A) **Spese fisse:** da versare in rate mensili pari a € **0,33/abitante/anno**;
- B) **Spese variabili:** da versare in rate mensili pari a € **1,60/cane/giorno** relativamente ai cani effettivamente ospitati per conto di ciascun comune, in base ai rapporti di custodia trasmessi dal soggetto appaltatore aggiudicatario;

ART. 7 – La presente convenzione ha una durata pari ad anni 4 (quattro), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di aggiudicazione al soggetto gestore del servizio.

ART. 8 – Nel "*rifugio del cane*" possono essere ospitati, in via prioritaria, i cani randagi provenienti dai comuni convenzionati, garantendo un numero di posti riservati a ciascun

comune aderente alla presente convenzione, secondo quanto riportato nella tabella 1 allegata alla presente convenzione.

ART. 9 – Nel caso in cui il “rifugio del cane” di Arzignano risultasse impossibilitato a ricevere cani randagi per motivi di sovraffollamento, fatto salvo il minimo di posti riservati e riportati nella Tabella 1, il Comune interessato deve rivolgersi ad altra struttura pubblica e/o privata e non può avanzare eccezione alcuna sia nei confronti del Comune di Arzignano che nei confronti del soggetto gestore del servizio.

ART. 10 – Il Comune di _____, attraverso i propri rappresentanti all'uopo nominati e con l'eventuale collaborazione del Servizio Veterinario dell'U.L.S.S. n° 5, potrà eseguire, in qualsiasi momento, verifiche ispettive finalizzate ad accertare il buon andamento delle attività affidate al soggetto gestore.

A tal fine il soggetto gestore, all'atto di conferimento dell'incarico, assumerà l'impegno a consentire l'accesso e/o la visione della documentazione tenuta presso il “rifugio del cane”.

Art. 11 – La presente convenzione è registrabile in caso d'uso, a norma dell'art. 5 – comma 2 – del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m.i..

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) saranno assunte in pari misura dai Comuni sottoscrittori.

Fatto, letto, e sottoscritto.

Comune di Arzignano

Dott.ssa Alessandra Maule _____

Comune di _____

TABELLA 1

Numero di posti riservati presso il Rifugio del Cane di Arzignano per i Comuni convenzionati

COMUNE	N° abitanti	n° posti riservati
Arzignano	26.016	15
Altissimo	2.312	3
Brendola	6.728	5
Crespadoro	1.523	2
Chiampo	12.950	9
Gambellara	3.396	3
Grancona	1.884	3
Lonigo	16.251	13
Montecchio Maggiore	23.761	13
Montorso Vic.no	3.189	3
Nogarole Vic.no	1.132	2
San Pietro Mussolino	1.624	2
Trissino	8.664	6
Valdagno	26.865	14
Zermeghedo	1.374	2
Cornedo	12.026	6
totale	149.695	101

" SPAZIO ANNULLATO "®

*Il sindaco-presidente illustra la proposta di delibera.
Dopo breve dibattito il sindaco pone ai voti la delibera.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione schema di convenzione tra il Comune di San Pietro Mussolino e il Comune di Arzignano per l’utilizzo del “Rifugio del Cane” di Arzignano“ corredata dal prescritto parere a norma dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CONSIDERATA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del citato decreto n. 267/2000;

PRESO ATTO della proclamazione della votazione per alzata di mano;

Presenti n. 13;

Votanti n. 13;

Voti favorevoli n. 13;

Voti contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno;

DELIBERA


di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, al fine di garantire la custodia ed il mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale, con il seguente esito:


Presenti n. 13; Votanti n. 13; Voti favorevoli n. 13; Voti contrari nessuno; Astenuti nessuno;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Piazza Mirella



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Scarpari Emilio



OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di San Pietro Mussolino e il Comune di Arzignano per l'utilizzo del "Rifugio del Cane" di Arzignano.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 D.Lgs. 267/2000
Art. 32, commi 1 e 2, Legge 69/2009)

N. 552 reg. Pubb.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno

05 DIC 2011

all'Albo Elettronico ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi fino al

20 DIC 2011

Il Segretario Comunale
dott. Scarpari Emilio



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente delibera è divenuta esecutiva, ai sensi art.134, 3° comma, D.Lgs n.267/2000 in data

San Pietro Mussolino, il _____

Il Segretario Comunale
dott. Scarpari Emilio